

# BREVETTO DI INVENZIONE NAZIONALE

Il brevetto e' un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di:

- **realizzarlo;**
- **disporne o farne oggetto di commercio.**

Il titolare del brevetto puo' anche vietare a terzi di produrlo od usarlo metterlo in commercio oppure venderlo od importarlo.

L'invenzione industriale e' una specie di brevetto che consiste in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, con lo scopo di essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa puo' riguardare un prodotto od un procedimento.

L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua utilita' pratica. L'invenzione, cioe', consiste nella funzione che l'oggetto assolve.

Questa precisazione e' molto importante per individuare l'ambito dell'esclusiva che e' conferita dal brevetto.

A differenza della scoperta, che e' propria della scienza, ed e' diretta a determinare leggi e principi di funzionamento del mondo fisico, l'invenzione e' propria della tecnica, ed e' diretta alla trasformazione dell'esistente nella prospettiva della soddisfazione di un bisogno dell'uomo.

Individuare un concetto di invenzione non e' un inutile esercizio, ma e' importante nei casi in cui ci si trova di fronte a nuove tipologie di oggetti, prodotti e procedimenti (come il software) che vanno classificati e tutelati nel modo piu' appropriato: per il software, ad esempio, si e' ritenuta applicabile non senza contrasti la tutela data alle opere dell'ingegno (diritto d'autore) e non quella del brevetto, salvo eccezioni.

## REQUISITI DI BREVETTABILITA'

**Novita':** il trovato non deve essere gia' compreso nello stato della tecnica, cioe' in tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in Italia od all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto sia mediante descrizione scritta che orale, tramite utilizzazione o in qualsiasi altro mezzo.

**Originalita'** ("attivita' inventiva"): il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; questo perche' la legge vuole che l'idea non solo sia nuova, ma anche che rappresenti un significativo progresso tecnologico rispetto alla situazione tecnica precedente.

L'invenzione deve essere il risultato di un momento "creativo" e non consistere semplicemente nell'applicazione di normali conoscenze tecniche gia' note.

**Applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

**Liceita'**: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume. La nozione di buon costume e' variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso.

**Non possono costituire oggetto di invenzione :**

L'elenco di cio' che non costituisce invenzione brevettabile e' tassativo , e comprende:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attivita' intellettuale, per gioco o per attivita' commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

La legge precisa poi che l'esclusione dal novero delle invenzioni non opera nei confronti dei prodotti, in particolare delle sostanze o delle miscele di sostanze, impiegati per l'attuazione dei metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici: **non costituisce invenzione il metodo, possono costituirla gli strumenti necessari alla sua applicazione.**

## **DURATA DELL' INVENZIONE**

Il brevetto di invenzione industriale dura 20 anni dalla data del deposito della domanda che non puo' essere rinnovata; cio' significa che il titolare gode di un monopolio esclusivo in relazione al suo trovato per un periodo determinato.

La data di scadenza segna dunque il momento in cui il trovato e' liberamente utilizzabile dalla collettivita' ricade cioe' nel pubblico dominio.

### **Eccezione:**

la protezione puo' durare ad esempio 25 anni in relazione ai brevetti farmaceutici o a quelli relativi alle varieta' vegetali (cio' e' dovuto al fatto che la concessione dell'autorizzazione ministeriale spesso tarda ad arrivare, quindi la legge concede ai titolari dei brevetti farmaceutici la possibilita' di prolungare la normale protezione per un periodo pari al tempo intercorso tra la concessione del brevetto e la concessione dell'autorizzazione alla messa in commercio della molecola farmaceutica, senza che comunque il periodo di protezione ulteriore possa estendersi oltre i 5 anni).

## **IMPORTANZA DELLE DATE**

La vita del monopolio brevettuale e' caratterizzata da tre date importanti:

**data di deposito:** segna il momento della nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novita' e la priorita' rilevante per risolvere eventuali controversie fra piu' titolari della stessa invenzione

Il brevetto spettera' non al primo che e' materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.

**data di accessibilita' al pubblico:** la domanda deve essere tenuta dall'ufficio in segreto per diciotto mesi dalla data di deposito, salvo diversa disposizione del titolare. In sostanza, durante i primi 90 giorni, la domanda è inaccessibile ed il segreto e' assolutamente inderogabile (per ragioni di difesa nazionale, in cui l'autorita' militare verifica il proprio interesse sul trovato).

Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potra' servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.

Il richiedente puo' tuttavia decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non e' possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

**data di concessione:** e' la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di deposito di brevetto di invenzione industriale puo' essere:

- effettuata per via telematica;
- depositata personalmente (o tramite mandatario iscritto all'albo brevetti) presso l'ufficio competente di ogni Camera di commercio.

Non e' consentito con una sola domanda richiedere la concessione di piu' brevetti.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:**

**DOMANDA** [solo un originale] / ( modulo A [1/2] - modulo A [2/2] allegati - prospetto modulo A allegato foglio aggiuntivo modulo A allegato);

**RIASSUNTO DI INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE** (solo un originale);

**DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE** (solo un originale) ;

**DISEGNI** (solo un originale);

**LETTERA DI INCARICO** od **ATTO DI PROCURA** (se viene incaricato un mandatario);

**MARCA DA BOLLO** (se si chiede copia autentica del verbale di deposito);

**DIRITTI DI SEGRETERIA;**

**ATTESTAZIONE VERSAMENTO TASSE** governative (Vedere Allegato Tabella A );

**TRADUZIONE IN INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI** (Vedere "novità")

## **NOVITA' TRADUZIONE IN INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI (in vigore dal 01.07.2008)**

Il 03 ottobre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito con un decreto che "L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e' l'autorita' competente ad effettuare la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di invenzioni nazionali".

In altri termini, l'Italia e l'EPO hanno negoziato un accordo per affidare a quest'ultimo le ricerche di anteriorita' su tutte le domande di invenzioni depositate in Italia a partire dal giorno 01.07.2008.

Il 02 Luglio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 27 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico che introduce le novità sopra citate.

Al fine di consentire l'esame della domanda da parte dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) **sarà obbligatorio presentare una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni del brevetto** o pagare una tassa di ricerca di € 200,00 con la traduzione a carico degli uffici competenti.

Le rivendicazioni che eccedono la decima sono soggette ad un pagamento ulteriore di 45 €.

(ESEMPIO: 11a Rivendicazione Euro 245; 12a Rivendicazione Euro 290 ecc).

Con un solo versamento pago la tassa di deposito della domanda e anche la tassa per la traduzione delle rivendicazioni (c/c postale N°668004 intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara, specificando le causali).

(Per maggiori informazioni vedere fogli allegati sotto la voce "Novita' dal 1° Luglio" e le pagine che seguono).

**DOMANDA:** deve essere redatta in un unico originale compilando appositi moduli. Il modulo "A" relativo all'invenzione è reperibile nel sito web della C.C.I.A.A. .

**RIASSUNTO DI INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE (prospetto A) :** il riassunto serve per informare delle caratteristiche tecniche del trovato e deve limitarsi ad individuare il campo di applicazione del trovato.

Se necessario, dovrà essere fatto riferimento anche alla figura piu' rappresentativa dei disegni allegati alla domanda (disegno principale).

**DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE:** redatta in lingua italiana ed in originale, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione.

Deve essere scritta a macchina, su fogli bianchi , lasciando un margine di almeno 3 cm. alla sinistra del foglio, nonche' uno spazio tra le linee tali da consentire correzioni interlineari.

Ogni foglio non deve contenere piu' di 25 linee di scrittura.

La descrizione deve riportare nell'intestazione il titolo dell'invenzione identico a quello riportato in domanda e deve iniziare come segue:

Descrizione dell'invenzione avente per titolo.....

A nome di.....residente (con sede) a.....Via.....

n.....depositata il.....

Testo della descrizione.....

Rivendicazioni.....

Nel testo della descrizione deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo dell'invenzione stessa e una breve esposizione dello "stato della tecnica" nel momento in cui la descrizione viene compilata mettendo in evidenza le finalita' che si intendono raggiungere.

La descrizione si conclude con una o piu' rivendicazioni in cui vengono indicate brevemente, ma con chiarezza le parti essenziali e nuove dell'invenzione (ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).

I fogli devono essere riuniti in fascicoli per consentire la lettura senza difficolta' e le pagine devono essere numerate progressivamente.

la descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente (o dal mandatario); i singoli fogli siglati dal medesimo firmatario.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.

**DISEGNI:** devono essere presentati su fogli bianchi del formato di cm. 21x30, lasciando un margine di almeno 2 cm.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta chimica, come ad esempio processi cianografici eliografici, fotografici e simili.

Sono ammesse le riproduzioni a mezzo di xerox.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonche' i numeri delle lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamati nel testo della descrizione nella quale dovra' essere inoltre, adeguatamente illustrato cio' che le figure, e le parti di esse, rappresentano.

Nelle tavole dei disegni e' vietato indicare la scala e l'uso delle leggende esplicative ad eccezione di scritte quali "acqua", "vapore", "sezione A-B", "aperto", "chiuso".

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

**LETTERA DI INCARICO OD ATTO DI PROCURA:** il deposito presso le Camere di commercio puo' essere fatto personalmente dal richiedente ma anche tramite un rappresentante (Mandatario iscritto all'albo brevetti), in questi casi occorre allegare una apposita lettera di incarico in bollo.

**MARCA DA BOLLO:** occorre presentare una marca da bollo (euro 14,62 ) , sulla copia autentica del verbale di deposito rilasciata al titolare dell'invenzione (se richiesta).

**DIRITTI DI SEGRETERIA:** il richiedente dovrà inoltre pagare € 43 per diritti di segreteria se chiede copia autentica della domanda di deposito. La copia semplice costa € 40.

**TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA** (gli importi risultano dalla tabella A allegata). Il versamento si effettua sul c/c postale N°668004 intestato all'Agenzia delle entrate- Centro operativo di Pescara specificando la causale del versamento.

## DEPOSITO TELEMATICO

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) ha disposto che dal 1° giugno 2006 il deposito delle domande di marchi e brevetti potrà essere effettuato per via telematica, mediante collegamento al sito Telemaco.

### **PERCHE' PREFERIRE IL DEPOSITO TELEMATICO?**

#### **Minori costi:**

la modalità di invio telematico consente di versare solo 50 euro di tassa di deposito, la modalità cartacea costa almeno 120 euro, ma la cifra aumenta se i documenti da inviare superano le 10 pagine (leggere tabella tasse invenzioni reperibile nel sito web della C.C.I.A.A. Parma). Il deposito cartaceo costa attualmente € 43.00 per diritti di segreteria (in previsione di un ulteriore aumento) mentre il deposito telematico costa € 15.00 di diritti di segreteria (in previsione della eliminazione dei diritti per chi deposita in via telematica).

Possibilità di effettuare il **deposito on line** dal computer di casa, anche al di fuori degli orari d'ufficio **e senza recarsi allo sportello camerale.**

**Riduzione dei tempi di attesa** rispetto al deposito cartaceo.

Per avvalersi della modalità di deposito telematico è necessario essere in possesso di: **software** per compilazione della modulistica Simba Off-line scaricabile dal sito Webtelemaco nella sezione Brevetti e Marchi Online.

dispositivo di firma digitale (**Smart Card**) e lettore di Card da connettere al Pc, che possono essere richiesti agli appositi Uffici presso le Camere di commercio

**software** per la firma digitale: Dike, scaricabile dal sito Infocamere

**adesione al servizio Telemaco Pay** per il pagamento dei diritti di Segreteria e dell'imposta di bollo con modalità telematica e successiva abilitazione all'invio di marchi e brevetti.

La pratica telematica, il cui invio si effettua collegandosi al sito webtelemaco , si compone di:

- **Modulo di domanda costituito da un file in formato XML**
- **Allegati (descrizioni e rivendicazioni del brevetto , attestazione tasse di deposito, disegni o tavole, traduzioni, tutti in formato pdf).**

Gli allegati devono essere scannerizzati in pdf.

Sia il modulo di domanda che gli allegati devono essere firmati digitalmente prima dell'invio. Per effettuare il deposito telematico occorre essere utenti Telemaco (Brevetti e Marchi).

In particolare servono i seguenti documenti:

- **Firma digitale:** per tale documento contattare ILARIA AIRO' (0521/210.214); ANTONIETTA CANDIDA (0521/210.207)
- **Contratto Telemaco Pay:** per informazioni su "Telemaco Pay" rivolgersi alla signora PAOLA FRANZINI (0521/210.293)

Per qualsiasi problema inerente l'accesso e l'utilizzo degli Sportelli Telematici è disponibile un servizio assistenza al numero 199 50 20 10, oppure inviando una mail all'indirizzo [telemaco@infocamere.it](mailto:telemaco@infocamere.it) (ctrl+ clic tasto sinistro del mouse)